



## T.U. PUBBLICO IMPIEGO

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., art. 54-bis

### "Tutela del dipendente che segnala illeciti"

Nelle more della possibile predisposizione di un sistema informatico di segnalazione, una apposita casella di posta elettronica certificata, **anticorruzione@cert.unicz.it**, è stata attivata ad esclusiva ricezione delle segnalazioni non anonime, secondo il modello di seguito allegato, liberamente scaricabile, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica (art. 54-bis del d.lgs n. 165 del 2001). La casella, abilitata a ricevere segnalazioni sia da caselle di posta elettronica che da caselle di posta elettronica certificata, costituisce un canale differenziato e riservato per ricevere le segnalazioni che sono direttamente convogliate al destinatario, ovvero il Responsabile della prevenzione della corruzione, che, dopo averle esaminate, assumerà le adeguate iniziative del caso, valutando, nel contempo, se inoltrare la segnalazione al competente ufficio disciplinare.

A tal riguardo si evidenzia, inoltre, che tutti i responsabili d'Area/Struttura, anche in qualità di referenti anticorruzione, in caso di eventuale ricezione di una segnalazione di illecito (in forma non anonima), dovranno aver cura di inviarla, tempestivamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione, osservando gli obblighi sopra indicati in modo tale che, la tutela dell'identità del segnalante, il divieto di discriminazione e la sottrazione della denuncia dal diritto di accesso, garantiscano il segnalante da eventuali ritorsioni e/o vessazioni in ambito lavorativo.

Ad ogni utile fine si evidenzia quanto segue:

- potranno essere prese in considerazione solo le segnalazioni che riguardano fatti concreti, appresi direttamente dal segnalante e che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.
- Le procedure di whistleblowing funzionano solo se il Responsabile della prevenzione della corruzione (o i referenti anticorruzione) riceve segnalazioni precise, complete e verificabili senza ledere i diritti, anche alla privacy, del soggetto segnalato.
- La misura di tutela introdotta si riferisce alle segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili. La tutela dell'anonimato prevista dalla legge n.190/2012 non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima, per cui, le dichiarazioni pervenute al di fuori del canale email sopra indicato, ed in modo anonimo, non attiveranno alcuna procedura <sup>1</sup>.

Allegato "**[MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE](#)**"

---

<sup>1</sup> L'art. 333 comma 3 del [codice di procedura penale](#) afferma che "delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso" salvo che nei casi previsti dall'art. 240 del predetto codice.